

CAMERA DEI DEPUTATI N. 268

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CASALINUOVO e BOZZI

Presentata il 20 settembre 1958

Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ben note le alterne vicende subite dalle varie proposte formulate da alcuni deputati nel corso delle precedenti legislature, in ordine alla questione, che si dibatte ormai da oltre due anni, della promozione alla qualifica superiore dei consiglieri di 1^a classe con notevole anzianità e cioè di quelli che, alla data di entrata in vigore (1^o luglio 1956) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, avevano già da tempo — alcuni perfino da 8-9 anni — maturato il periodo di tre anni, prescritto dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la promozione all'allora grado VII.

Dette proposte (n. 2300 del deputato Agrimi; n. 2997 del deputato Agrimi ed altri; n. 3009 dei deputati Tesauro e Agrimi) riguardanti anche la promozione, in soprannumero, alla qualifica di direttore di divisione, furono approvate, in un testo modificato concordato col Governo, nella seduta del 13 marzo 1958, dalla I Commissione legislativa della Camera, in sede deliberante.

Purtroppo, il parere contrario, espresso dal Ministero del tesoro proprio nel corso dell'esame del provvedimento da parte della I Commissione del Senato e dopo il voto favorevole della Camera, ed il successivo scioglimento delle Camere, non resero possibile l'approvazione definitiva del progetto, per cui la vasta categoria di interessati, che già considerava ormai cessate le peripezie

e molto prossima la sospirata promozione, rimase ed è tuttora delusa, amareggiata e vivamente contrariata.

La questione viene, pertanto, ora riproposta ed in termini molto più ristretti e ciò in quanto appare ai proponenti che la riparazione di una vera e propria lesione di diritto si imponga e possa essere invocata per l'unica categoria di personale — *gli attuali consiglieri di 1^a classe* — già funzionari di grado VIII — che dalle due leggi delegate (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) è stata effettivamente e gravemente danneggiata.

Tale affermazione trova conforto nelle seguenti considerazioni:

a) i consiglieri di prima classe, anche in base alle norme transitorie sancite dal nuovo statuto degli impiegati, dovranno sottoporsi ad un esame, di idoneità o di merito distinto, identico per modalità e per materie a quello fissato dalle precedenti norme e da una categoria di funzionari (ad esempio i commissari aggiunti di pubblica sicurezza) regolarmente sostenuto per la promozione all'ex grado VIII nonostante la sospensione stabilita per il periodo bellico e per gli anni successivi fino al 31 gennaio 1950;

b) la promozione a direttore di sezione, fissata dall'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in via transitoria anche per

merito comparativo, oltre che per esami di idoneità o di merito distinto, investe una aliquota minima di posti, dato il limitato rapporto fissato dall'ultimo comma del citato articolo;

c) l'iter lungo ed infelice delle sopraccennate proposte di legge e la evidente perplessità in cui, anche prima della discussione di esse alla Camera, le varie Amministrazioni statali sono venute a trovarsi hanno bloccato da oltre un anno ogni promozione, con o senza esami, alla qualifica di direttore di sezione, con evidente disagio morale e danno economico per i molti interessati, e ciò nonostante le varie vacanze in atto, per qualche amministrazione (ad esempio quella della Pubblica Sicurezza) ammontanti ad oltre cento posti.

Non sembra, pertanto, ai proponenti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, abbia appieno tutelato le «posizioni giuridiche ed economiche» dei funzionari già di grado VIII, neanche attraverso «opportune norme transitorie», di

cui pure il legislatore, al n. 17 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, si era preoccupato, nel conferire al Governo la delega dei poteri per l'emanazione del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Evidentemente, nello stabilire questo, il legislatore aveva tenuto ben presente il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, allorché, in sede di spostamento dell'esame dal grado IX al grado VIII, si fecero salvi i diritti e furono effettuate le promozioni, per semplice scrutinio di merito comparativo, di quei funzionari di grado IX, che quell'esame avevano sostenuto.

L'inequivocabile fondamento giuridico della questione, che ha trovato larghi consensi nella stampa e nel Parlamento, ed il nessun onere finanziario della presente proposta ci rendono fiduciosi nella vostra approvazione, che varrà, soprattutto, a sanare una ingiustizia ed a ridare fiducia e speranza, nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato, ad una benemerita e troppo trascurata categoria di funzionari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati inquadrati al 1° luglio 1956 nella qualifica di consigliere di 1^a classe possono conseguire la promozione a direttore di sezione, per i posti disponibili fino al 30 giugno 1959, mediante scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere di 1^a classe o equiparata ».